

Disegno di legge recante “Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo”.

Testo ddl

Art. 1

Finalità

1. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale, la Regione attiva politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

Art. 2

Autorizzazione di spesa

1. Per consentire l'adeguata programmazione degli interventi diretti alla destagionalizzazione secondo quanto previsto all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 3

Criteri

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità attuative degli interventi diretti alla destagionalizzazione previsti dall'art. 1.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020 in ragione di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (Missione 07, Programma 01, Titolo 01, Capitolo SC06.0177).

Agli stessi oneri si provvede:

- a) per gli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione di pari quota delle risorse già iscritte in conto della Missione 10, Programma 04, Titolo 01 (Capitolo SC07.0627) del bilancio regionale per gli stessi anni.
 - b) per l'anno 2020, nei limiti delle risorse stanziare in conto della corrispondente Missione, Programma e Titolo del Bilancio regionale per lo stesso anno.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

Spesa

In diminuzione

Missione 10

Programma 04

Titolo 01 (Cap. SC07.0627)	2017	euro 4.800.000
	2018	euro 12.000.000
	2019	euro 12.000.000

In aumento

Missione 07

Programma 01

Titolo 01 (Cap. SC06.0177)	2017	euro 4.800.000
	2018	euro 12.000.000
	2019	euro 12.000.000

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).